



ORDINANZA

N. 96 DEL 27/06/2025

OGGETTO:

EVENTO ALLUVIONALE DEL 16 E 17.04.2025 – INDIVIDUAZIONE AREA DEPOSITO DI TERRE ALLUVIONALI E DI TERRE ALLUVIONALI CONTAMINATE, AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO E CONTESTUALE GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS 152/2006

IL SINDACO

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 che detta quanto segue: "Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Visto il D.M. 5 agosto 2008 che definisce per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione;

Premesso che la Prefettura di Torino ha comunicato la fase operativa di preallarme, diramando il "Bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica e di vigilanza meteorologica", giunto in Comune al prot. n. 5580 in data 17/04/2025, con il quale viene indicata l'allerta rossa per n. 36 ore, a partire dalle ore 13, a causa delle intense precipitazioni sull'intero territorio comunale, che potrebbero produrre l'innalzamento del torrente Messa e di una serie di rii minori, compresa la bealera di Caselette, ed in generale un dissesto idrogeologico;

Considerato che:

- Nella notte e nella mattinata del 17 aprile 2025 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei seguenti corsi d'acqua:
 - Messa;
 - Morsino;
 - Garavello;
 - Vangeirone;
 - Grange

- Crivella;
- Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario;

Richiamate le seguenti Ordinanze Sindacali:

- l'Ord n. 51 del 18.04.2025 con cui si individuavano le aree di stoccaggio materiale alluvionato derivante da abitazioni civili e l'area di stoccaggio materiale alluvionale naturale da utilizzare durante il periodo emergenziale;
- l'Ord n. 56 del 19.04.2025 con cui si individuavano le aree di stoccaggio materiale alluvionato potenzialmente contaminato da utilizzare durante il periodo emergenziale;

Richiamata la Circolare della Regione Piemonte pervenuta con nota prot. n. 6547 del 07/05/2025 nella quale veniva specificato che: *“Nelle more dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Sindaci dei Comuni individuano all'interno dei propri territori aree di abbancamento provvisorio in cui i detriti, i fanghi e le ramaglie provenienti da strade, abitazioni e aziende possano essere stoccati e gestiti in sicurezza. Tali aree dovranno essere individuate in zone non esondabili e, preferibilmente, non soggette a vincoli ambientali e urbanistici. Nel caso in cui si ipotizzi che i fanghi siano contaminati è necessario individuare per l'abbancamento una piazzola pavimentata o impermeabilizzata”*;

Viste le numerose richieste dei cittadini di depositare e smaltire terre e materiale litoide che ha occupato aree private a seguito del suddetto evento alluvionale del 17/04/2025;

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale di protezione civile);

Visto l'art. 2, comma 1), lettera c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (tipologie di interventi ed ambiti di competenza);

Visto inoltre l'art. 183 comma 1 lett. n) che prevede che *“non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.”*

Considerato che la situazione è tale da dover adottare un'ordinanza contingibili ed urgente;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 191 che prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto, necessario, stante l'esigenza di tutelare la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D.lgs. 36-2023 per eseguire gli interventi su menzionati e tutti gli altri che potrebbero essere accertati successivamente che si potrebbero ancora verificare nelle prossime ore;

Dato atto che la presente Ordinanza è stata inoltrata alla Prefettura con nota prot 8844 del 05.06.2025 al fine dell'eventuale formalizzazione di motivazioni ostative all'emanazione ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, che non sono pervenute alla data di adozione del presente atto;

AUTORIZZA

I proprietari dei terreni interessati dall'evento alluvionale 17/4 sui quali è ancor'oggi depositato il materiale litoide di origine alluvionale a:

Depositare il materiale composto da terre o materiale litoide alluvionato come di seguito specificato:

- terre e materiale litoide NON CONTAMINATO: presso il terreno comunale corrispondente al Foglio 9 mappale 195 sez. B di Via Caselette,;
- terre e materiale litoide CONTAMINATO: presso il piazzale comunale corrispondente al Foglio 9 mappale 906 e 911 sez. B di Via delle Industrie;

DISPONE CHE:

- I richiedenti debbano obbligatoriamente trasmettere al Comune (all'indirizzo ambiente@comune.almese.to.it): una relazione a firma di geologo o professionista abilitato comprensiva di analisi di caratterizzazione del materiale da depositare, quantificazione volumetrica, indicazione precisa del luogo di provenienza/origine e del luogo di destinazione.
- L'ufficio tecnico provveda all'istruttoria delle istanze rilasciando autorizzazione al deposito. Qualora la comunicazione non dovesse presentare tutte le suddette specifiche, il deposito non potrà essere autorizzato.
- Il materiale contaminato sia disposto su idonei teli impermeabili a cura del cittadino al fine di evitare il più possibile la contaminazione dei terreni sottostanti.
- È assolutamente vietato il deposito di rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, macerie edilizie, RAEE o qualsiasi altro materiale che non sia oggetto della presente Ordinanza.
- La presente Ordinanza sia valida dalla data di adozione fino alla data del 31 luglio 2025.
- I trasgressori siano perseguiti e sanzionati secondo normativa vigente.

DEMANDA:

- L'Ufficio Ambiente per la ricezione e ricognizione delle istanze di deposito del materiale.
- L'Ufficio di Polizia Locale, il Corpo dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Almese per i controlli e le eventuali sanzioni.

La Forza Pubblica è incaricata di far applicare la presente ordinanza, che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa a:

- Al signor Prefetto di Torino;
- Alla Regione Piemonte settore protezione civile;
- Alla Città Metropolitana Settore Protezione Civile;
- Responsabile del procedimento Arch. Simone Michelin presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- Ad ACSEL spa

La pubblicazione all'albo pretorio del Comune di copia della presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni od il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
CAVALIERE ANDREA